

DELIBERA N. 23/24/CIR

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI WIS TELECOM S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELL'ARTICOLO 6, COMMI 1 E 3, DI CUI ALL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR E DELL'ARTICOLO 70 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (CONTESTAZIONE N. 3/24/DRS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS e di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 15 gennaio 2015 recante “*Adozione del nuovo Piano di Numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il Piano di Numerazione di cui alla Delibera n. 52/12/CIR*”;

VISTA la delibera n. 112/19/CIR del 23 luglio recante “*Diffida nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica affinché rispettino le norme sulla verifica della correttezza del “CLI” trasmesso di cui alla delibera n. 8/15/CIR*”;

VISTO il provvedimento n. 3/24/DRS del 28 maggio 2024 disceso da tutti gli atti formati ed acquisiti dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recante: “*Contestazione alla società Wis Telecom S.r.l. per violazione dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 6, commi 1e 3, del Piano di numerazione nazionale di cui all’allegato “A” alla delibera n. 8/15/CIR nonché dell’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO altresì quanto segue:

Premessa in fatto

Proseguendo nell’attività di vigilanza svolta sui servizi di comunicazione elettronica, la Direzione ha continuato a svolgere ulteriori verifiche in merito all’annosa e diffusa pratica di c.d. CLI *spoofing*. Tale pratica, come ormai noto, consente alla parte chiamante, alla

rete di origine e/o alla rete di transito, di manipolare le informazioni contenute nel campo CLI (*Calling Line Identification*), con l'effetto finale di impedire, al soggetto che riceve la chiamata, l'individuazione corretta della linea chiamante e, conseguentemente, di rendere impossibile richiamare il numero da cui la comunicazione stessa è stata originata.

E' altrettanto noto che, attraverso tale diffusa pratica, le aziende di *marketing* telefonico, eludendo la normativa e la regolamentazione di settore, che pretende una corretta identificazione della linea chiamante, ottengono, di volta in volta ed impropriamente, numerazioni da utilizzare per inoltrare diffusamente chiamate promozionali.

In particolare, e *more solito*, il numero telefonico utilizzato proviene da una fonte diversa da quella reale e, ad una prima verifica, non risulta solitamente ricompreso tra quelli comunicati al ROC da società esercenti l'attività, ad esempio, di *call center* e spesso le numerazioni all'occorrenza utilizzate risultano già in uso alla inconsapevole clientela di operatori legittimati ad operare, nella tipica veste di soggetti autorizzati, in territorio nazionale.

Tutte le informazioni acquisite nel corso delle cennate attività hanno avuto riguardo a chiamate consegnate agli operatori di Tlc - operanti in Italia - da soggetti autorizzati a fornire servizi di accesso ed interconnessione in Italia, e, dunque, assoggettati a normativa primaria e regolamentare nazionale.

I fatti verificati in sede di vigilanza hanno peraltro rivelato che la tecnica utilizzata rende spesso oggettivamente difficoltosa l'individuazione dei soggetti che eludono la normativa vigente, in special modo se l'ID chiamante sfrutta canali transnazionali dove il controllo esercitato all'origine della chiamata, ad esempio, potrebbe non essere particolarmente incisivo sui soggetti che operano in tale ambito.

Nel caso di specie la vigilanza è stata avviata, come in casi analoghi e secondo prassi oramai diffusa, partendo da segnalazioni di privati cittadini che lamentavano l'uso illegittimo e continuo, della propria numerazione mobile, da parte di soggetti sconosciuti e per attività non note.

Il dato rilevante, in questa vicenda come in altre precedenti ed analoghe, è la consistenza del fenomeno, atteso che l'inconsapevole assegnatario dell'utenza telefonica, illegittimamente usata, ha stavolta segnalato di essere stato ricontattato ripetutamente – anche 180/200 volte al giorno - da parte di terzi sconosciuti che richiamavano la propria numerazione mobile sostenendo di avere a loro volta ricevuto chiamate apparentemente provenienti da quel medesimo numero.

Conseguentemente le informazioni necessarie alla ricostruzione dei fatti sono state richieste ai fornitori di servizi mobili che gestivano i numeri chiamati dal numero mobile oggetto di presumibile CLI *spoofing*.

In particolare, avendo rilevato che la numerazione “sospetta” chiamava numeri mobili con gestore ILIAD Italia S.p.A., sono state a quest’ultima richieste – in data 20 dicembre 2023 - dettagli in ordine alla provenienza delle chiamate imputabili alla medesima numerazione mobile ed utili, in particolare, a risalire ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi in Italia– provenienti dalla individuata numerazione - per le chiamate consegnate da questi ultimi alla stessa Iliad.

Da siffatta intercorsa corrispondenza è emerso che la società WIS Telecom S.r.l. risultava consegnataria del traffico telefonico proveniente dall’estero e individuato come sospetto di irregolarità.

In ordine a tale circostanza, infatti, la società WIS ha informato l’Autorità (con PEC il 29 gennaio 2024) che il soggetto da cui provenivano le chiamate, individuate sulla rete di WIS, ed indirizzate all’operatore interconnesso Iliad, è Voip Albano sh.p.k. (nel seguito anche Voip Albano), società albanese con sede in Tirana (Albania).

A tal riguardo giova evidenziare che le informazioni disponibili e pubblicate *on-line* da AKEP (l’Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare), ovvero dall’Autorità per le comunicazioni elettroniche albanese, in data 21 marzo 2024, hanno consentito di acquisire agli atti che nella lista dei soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica in Albania, aggiornata al 4 marzo 2024, non risulta presente la società Voip Albano.

Conseguentemente, in base a quanto documentalmente acquisito, è stato notificato alla società WIS Telecom S.r.l. in data 28 maggio 2024 il provvedimento di accertamento e contestazione n. 3/24/DRS ascrivendole la violazione del Piano Nazionale di Numerazione di cui alla delibera n. 8/15/CIR, allegato “A”, articolo 3, comma 1 e articolo 6, commi 1 e 3 - di cui più dettagliatamente si preciserà nel seguito - nonché la violazione dell’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito anche il Codice o CCE).

La Società sanzionanda non ha presentato scritti difensivi né ha richiesto di essere ascoltata in rituale audizione.

La normativa di riferimento.

Come rappresentato nel richiamato provvedimento di contestazione, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, l’addebito è disceso da evidenze oggettive e documentali in particolar modo riferite a quanto dichiarato e versato in atti dalla stessa società e dagli elementi acquisiti nel corso dell’attività di vigilanza condotta dagli Uffici preposti.

Giova, ad ogni buon conto, richiamare in via preliminare la normativa di riferimento nel cui ambito inquadrare il caso in esame e la disciplina allo stesso applicabile.

Come noto, la legge n. 249/97 ha affidato all'Autorità il compito di individuare, sentiti i soggetti interessati, i criteri di definizione del piano nazionale di numerazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione, ispirati ai generali criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività.

Il Codice delle Comunicazione Elettroniche, confermando la competenza dell'Autorità a deliberare i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, avvalora altresì in capo alla medesima anche la competenza a disciplinare le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica.

Spetta dunque all'Autorità stabilire quali numerazioni debbano essere destinate ai diversi servizi, mentre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) provvede ad assegnarle ai richiedenti.

La redazione del Piano di numerazione nazionale (nel seguito PNN) - definito dall'allegato A della delibera n. 8/15/CIR - implica anche la disciplina relativa all'uso della numerazione nazionale da parte degli operatori italiani.

Ed infatti all'articolo 3, comma 1 (assegnazione delle numerazioni) è stabilito quanto segue: *“I diritti d'uso delle numerazioni sono concessi ai soggetti in possesso di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la fornitura di reti o servizi di comunicazioni o di una risorsa correlata, che ne abbiano effettiva necessità, in base ai servizi svolti”*.

L'articolo 6, relativo all'identificazione della linea chiamante (CLI), prevede:

- al comma 1: *“Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, **trasportare** e inoltrare l'informazione relativa all'identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza”*; (enfasi aggiunta);

- al comma 3. *“Il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che **origina** la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI aggiuntiva o sovrascrivendo lo*

stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica...”
(enfasi aggiunta).

Rileva altresì in argomento la delibera n. 112/19/CIR concernente “*Diffida nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica affinché rispettino le norme sulla verifica della correttezza del “CLI” trasmesso di cui alla delibera n. 8/15/CIR*” che ha diffidato «*gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad adottare, senza indugio, ogni misura funzionale a garantire il rispetto degli obblighi di verifica della correttezza e di non alterazione del CLI di cui all’art. 6 della delibera n. 8/15/CIR come integrata dalla delibera n. 156/18/CIR*» (enfasi aggiunta).

Il Codice delle comunicazioni elettroniche all’art. 70, comma 1 stabilisce che: “*Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione*” (enfasi aggiunta).

Il medesimo Codice definisce all’art. 2, comma 1, lettera z), “*interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete*” (enfasi aggiunta).

La posizione della società WIS TELECOM S.r.l.

Successivamente alla notifica del citato provvedimento di contestazione, WIS Telecom S.r.l. (nel seguito anche WIS), come già anticipato in premessa, non ha prodotto scritti difensivi né ha avanzato richiesta di accesso agli atti e neppure ha chiesto di essere ascoltata in audizione né si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 13 del Regolamento di presentare impegni.

Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico della società WIS Telecom S.r.l. di cui alla contestazione n. 2/23/DRS.

Come già in premessa accennato, dalle dovute attività di verifica (relazione dell'Ufficio vigilanza controversie e sanzioni del 23/04/2024), discese da segnalazioni di utenti privati che hanno lamentato l'uso illegittimo della propria numerazione mobile, è oggettivamente emerso che chiamate generate all'estero e facenti capo alla società albanese Voip Albano, sono state consegnate alla società WIS Telecom S.r.l. per indirizzarle - attraverso rapporti di interconnessione - verso le utenze degli altri operatori di Tlc (nel caso specifico Iliad).

Tuttavia, siffatta società, residente all'estero, non è risultata nemmeno in possesso dell'autorizzazione generale che le avrebbe consentito regolari accordi commerciali tra operatori per lo svolgimento di un corretto servizio di roaming, così come disciplinato dalla normativa di settore sopra riferita.

Giova, peraltro, sottolineare che anche in Albania il servizio di roaming si svolge ed è possibile grazie ad accordi commerciali tra operatori che in quanto tali devono essere autorizzati.

Non risultando, quindi, la società Voip Albano quale soggetto autorizzato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in Albania, per completare il quadro dei dati da acquisire, con nota del 22 marzo 2024 è stato richiesto a WIS la produzione, agli atti dell'istruttoria di vigilanza, il contratto stipulato con Voip Albano che è stato inviato da WIS con PEC del 26 marzo 2024.

Ebbene, il contenuto testuale dell'atto è riportato (tradotto ¹) come di seguito:

1

A – “Services”

“The Parties agree to connect their respective telecommunications systems for the delivery and termination of traffic sent by VOIP Albano sh.p.k. to WIS.

VOIP Albano sh.p.k. agrees to route International traffic through the facilities of WIS to certain destination(s) as specified In Annex C (Rates)”.

Annex C – “Rates”:

“Type of Services

International Direct Dialling Telephone Service Accounting Rates and Settlement

The Parties agree that the Accounting Rates shall be deemed to apply to successful calls only (see section 5.1 of the Agreement Articles).

For the purposes of pricing, the duration of measured calls shall be rounded off to the next second. Exceptions are Mexico rounded up to the next minute (60/60) and Gambia rounded up to the next second with a minimum usage of one minute (60/1).

If this Annex is not filled out upon signature of the Agreement, WIS will provide VOIP Albano sh.p.k. with Rates upon the date of activation of the Service.

WIS commits to deliver the CLI where available”.

Article 10 “This Agreement shall be governed by the laws of Italy.”.

“Le Parti convengono di collegare i rispettivi sistemi di telecomunicazioni per l'erogazione e la cessazione del traffico inviato da VOIP Albano sh.p.k. a WIS.

VOIP Albano sh.p.k. si impegna a instradare il traffico internazionale attraverso le strutture di WIS verso determinate destinazioni come specificato nell'Allegato C (Tariffe)”.

A sua volta, l'allegato C – *“Tariffe”* riporta:

“Tipologia di servizi

Servizio telefonico internazionale di linea diretta

Tassi contabili e liquidazione

Le Parti convengono che le Tariffe Contabili si applicano solo alle chiamate andate a buon fine (si veda la sezione 5.1 degli Articoli dell'Accordo).

Ai fini della determinazione dei prezzi, la durata delle chiamate misurate è arrotondata al secondo successivo. Fanno eccezione il Messico arrotondato al minuto successivo (60/60) e il Gambia arrotondato al secondo successivo con un utilizzo minimo di un minuto (60/1).

Nel caso in cui il presente Allegato non venga compilato al momento della sottoscrizione del Contratto, WIS fornirà a VOIP Albano sh.p.k. le Tariffe alla data di attivazione del Servizio.

WIS si impegna a fornire la CLI ove disponibile”.

Articolo 10: “Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.”.

L'accordo, così come redatto, risulta, quindi, essere relativo a servizi di interconnessione, ed avente ad oggetto la prestazione di servizi di transito e terminazione, al fine di fornire da parte di WIS a VOIP Albano un servizio telefonico internazionale con selezione diretta (*International Direct Dialling Telephone Service*).

L'intera documentazione appresa rivela che la società WIS ha effettivamente ricevuto traffico dalla società estera albanese identificata come Voip Albano sh.p.k. (con sede in Albania) che tuttavia non risulta essere in possesso dell'autorizzazione generale della preposta Autorità albanese (AKEP) e, quindi, il rapporto negoziale che è intercorso tra WIS e Voip Albano equivale ad un rapporto tra un fornitore di servizi di comunicazione elettronica autorizzato in Italia e un utente finale con sede in Albania.

In altri termini dalle circostanze sopra evidenziate deriva che il rapporto esistente tra WIS e Voip Albano è da considerarsi quale relazione negoziale sorta tra un fornitore di servizi di comunicazione elettronica autorizzato in Italia (WIS) e un qualsiasi utente finale con sede a Tirana, e ciò è difforme da quanto disciplinato dalla norma nazionale (art.70 CCE)

e dalla regolamentazione di settore che esigono, invece, un rapporto contrattuale (contratto di interconnessione) tra due soggetti che necessariamente devono rivestire la qualifica di operatori autorizzati a fornire servizi di Tlc.

Da ciò discende la responsabilità di WIS che ha consentito, quindi, ad un soggetto giuridico straniero (Voip Albano) di effettuare chiamate rivolte ad utenti finali italiani utilizzando illegittimamente, come CLI, numeri mobili personali italiani, senza che la stessa WIS fosse assegnataria di numerazione, rivestendo invece il solo ruolo di *carrier*.

In buona sostanza alla società WIS Telecom S.r.l., benché operatore autorizzato in Italia, quale società interconnessa con altri operatori per fornirvi servizi di transito, è imputabile la violazione della normativa, primaria e secondaria nazionale, permettendo - seppure in presenza di formale contratto di interconnessione - ad una società estera non autorizzata (Voip Albano) di utilizzare numeri mobili e personali, già assegnati ad altri operatori autorizzati in Italia, senza effettuare le dovute verifiche in ordine ai requisiti giuridici e alla corretta qualifica del proprio partner commerciale.

Come già in precedenza evidenziato l'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1 prevede infatti che: “Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, **qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete**” (enfasi aggiunta).

Non è infatti opinabile, date le circostanze evidenziate, che a WIS Telecom S.r.l sia imputabile l'omessa verifica in ordine alla regolare posizione autorizzatoria del proprio partner commerciale albanese consentendo, per tale via, di fornire ad un utente estero un servizio di comunicazione elettronica, in violazione non solo dell'articolo 70 del CCE ma anche del Piano di numerazione, realizzata attraverso l'uso difforme di numerazioni mobili e personali già assegnate ad altri fornitori di servizi mobili, legittimamente operanti in Italia, relativamente alle quali WIS non era in possesso né ne aveva richiesto i relativi diritti d'uso.

Attraverso tali modalità, ovvero utilizzando impropriamente numeri di telefono legittimi, si sono mascherati i dati identificativi della chiamata (*CLI*) che sono stati manipolati in modo da far sembrare che le chiamate ricevute – in questo caso - dall'utenza finale di ILIAD provenissero da una fonte diversa da quella reale.

La responsabilità di WIS, dati i fatti evidenziati, non appare revocabile in dubbio posto, in primis, che lo stesso contratto esistente tra la medesima società e il partner albanese richiama espressamente l'obbligo di rivestire la qualifica di “*operatore autorizzato*”.

A tal riguardo rileva, infatti, che il documento contrattuale versato da WIS agli atti (su richiesta di Agcom) in premessa testualmente riporta: “Considerando che VOIP Albano

sh.p.k. è un **operatore di telecomunicazioni** debitamente autorizzato ad operare come operatore di servizi di telecomunicazione ai sensi delle leggi dell'Albania” (enfasi aggiunta)².

Valutando i fatti sul piano comportamentale risulta che all’operatore WIS sarebbe stato agevole verificare, anche attraverso la sola consultazione del sito *web* dell’AKEP, la regolarità della posizione di Voip Albano nel proprio Paese. Mentre è evidente che ciò è mancato.

A siffatte considerazioni si aggiunge che dalla medesima Società, proprio per il ruolo che occupa e le attività che gestisce, è lecito attendersi che altrettanto agevolmente comprenda il chiaro contenuto, della già citata normativa regolamentare (PNN, art.6, commi 1 e 3) relativamente all’onere gravante sulla stessa WIS di garantire la corretta identificazione della linea chiamante (CLI), obbligo peraltro richiamato nello stesso contratto sottoscritto con Voip Albano (“*WIS commits to deliver the CLI where available*”), e con esso l’altrettanta e correlata consapevolezza di potere legittimamente utilizzare numerazione solo se titolata ai relativi diritti d’uso (PNN, art. 3, comma 1) e WIS, invece, in base “*...ai servizi svolti*” non ne era titolata anzi, diversamente operando, ha consentito ad un soggetto straniero l’illegittimo uso di numerazione mobile già in assegnazione ai soggetti legittimati in territorio nazionale, così come dai dati acquisiti inequivocabilmente emerge.

Si soggiunge infine, per i conseguenti fini afflittivi, che gli addebiti imputabili a WIS, per le ragioni suesposte, sono aggravati dall’ostinato e perseverante comportamento della medesima Società a cui sono state imputate le medesime violazioni sanzionate con provvedimento definitivo di ordinanza ingiunzione di pagamento disposto con delibera n. 31/23/CIR del 26 luglio 2023 e notificata alla medesima società in data 2 agosto 2023.

Valutazioni istruttorie

Giova preliminarmente evidenziare, infatti, che nel provvedimento emesso a carico di WIS ciò che le è ascritto sostanzialmente la violazione degli obblighi a presidio di una corretta identificazione della cd. Linea Chiamante (CLI), obblighi declinati nei già citati articoli 3, comma 1 e 6, commi 1 e 3, del PNN e gravanti su tutti i soggetti che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche ed in particolare insistenti sugli operatori dei clienti che “*originano la chiamata*”.

Sul punto, infatti, WIS pur esercitando teoricamente esclusiva attività di *carrier*, cioè pur dovendo svolgere la propria e specifica attività consistente nel consentire il transito di chiamate provenienti dall’estero verso gli operatori attivi in territorio nazionale ed i loro

² *Whereas VOIP Albano sh.p.k. is a Telecommunications Carrier duly authorized to operate as an operator of telecommunications services under the laws of Albania*

rispettivi clienti, in realtà assume, rispetto alla vicenda, un ruolo oggettivamente e significativamente diverso.

Infatti, ciò che rileva, sul piano affittivo, è che WIS Telecom S.r.l., fornendo un servizio di comunicazione elettronica ad un utente estero non autorizzato, non risulta formalmente interconnesso con quest'ultimo, atteso che ciò che è obiettivamente mancante è, per l'appunto, la essenziale qualifica di *“operatore autorizzato”* del proprio *partner* commerciale albanese.

In sintesi, nel rapporto negoziale tra WIS e Voip Albano difetta a quest'ultima la qualificazione soggettiva specificamente richiesta dalle norme nazionali a cui l'articolo 70 del Codice fa espresso richiamo che, al comma 1, prevede che: *“Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete”* (enfasi aggiunta).

Quindi, sul piano logico, a ciò consegue, che, se Voip Albano non è operatore autorizzato è da considerarsi alla stregua di un qualsiasi semplice cliente/utente di WIS che gli permette di consegnare agli operatori nazionali autorizzati traffico telefonico proveniente dall'estero.

Per tale ragione non appare sul punto rilevante che, a WIS, Voip Albano risultasse contrattualmente tale, poiché concretamente, in difetto di tale qualifica, la modalità di transito e consegna della chiamata trans-nazionale è avvenuta raggiungendo lo snodo nazionale alla stregua di una qualsiasi chiamata proveniente da un cliente di WIS residente all'estero.

Conseguentemente, ciò che rileva sul piano affittivo, è l'omessa attività di verifica da esercitarsi da parte di WIS, in ordine alla regolarità della posizione di Voip Albano e a ciò consegue la considerazione che nelle relazioni negoziali vige anche il principio di autoreponsabilità, ragion per cui è certo che non fosse sufficiente attribuire un peso decisivo all'esteriorità dell'atto, atteso peraltro, in questo peculiare ambito, il rilievo pubblico negoziale e nazionale, quale appunto è la resa di un servizio di comunicazione elettronica, consistente nello specifico nel veicolare correttamente traffico telefonico sull'intero territorio nazionale.

E' di indubbia e generale valenza, infatti, che le parti interessate alla *“relazione”* negoziale, la cui prestazione consiste sostanzialmente nel garantire il normale funzionamento di scambi telefonici anche extraterritoriali, debbano impiegare uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe da un qualsiasi soggetto economico privato, d'altronde, a

conferma, il tenore letterale della regolamentazione (articolo 6, comma 3) che si riferisce agli “... operatori di rete che intervengono nella **realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico...**” (enfasi aggiunta).

A siffatte considerazioni, cui consegue la violazione del già richiamato articolo 70 del CCE, si aggiunge che WIS - date le circostanze - in veste di “operatore autorizzato alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica” avrebbe dovuto farsi carico di “...adottare, senza indugio” ogni misura funzionale a garantire il rispetto degli obblighi di verifica della correttezza e di non alterazione del CLI di cui all’articolo 3, comma 1 e, in particolar modo dell’articolo 6, commi 1 e 3, della delibera n. 8/15/CIR producendo, quale prevedibile conseguenza, che numeri privati mobili venissero utilizzati per consegnare traffico telefonico di incerta provenienza (CLI *spoofing*) agli Operatori di Tlc autorizzati in Italia.

Conta infine a riguardo che nella determinazione del *quantum* attribuibile quale sanzione amministrativa rilevano i criteri di cui all’art.11 della legge n. 689/1981 e dunque: “...la gravità della violazione; l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione; la personalità dell’agente e le condizioni economiche dell’agente”.

Ed infatti, in base al complesso delle valutazioni suesposte, il peso dei comportamenti di WIS, da correlare al criterio della *gravità* del proprio agire, appare compatibile con l’applicazione di una sanzione quantificabile – nell’ampio *range* di riferimento dell’articolo 30, comma 12, del Codice – nel minimo edittale, atteso che l’elemento soggettivo rilevabile nel caso di specie, come suesposto, consiste nell’aver leso il generale principio di autoresponsabilità ignorando colpevolmente il dovere di verificare la legittimità di Voip Albano ad operare, nonché di garantire la correttezza delle informazioni relative alla provenienza del traffico consegnato in territorio nazionale.

Si osserva a riguardo che la condotta posta stavolta in essere da WIS, è analoga a quella già oggetto di precedente e altresì recente censura conclusasi con la notifica di ordinanza ingiunzione adottata con atto deliberativo n. 31/23/CIR del 26 luglio 2023.

In tale vicenda alla medesima società è stata però riconosciuta - in ragione delle circostanze al tempo rilevate (tempo limitato, fattiva collaborazione, dimensioni aziendali limitate e altrettante limitate capacità finanziarie) l’applicazione della previsione di cui al comma 27 del già richiamato articolo 30 del Codice secondo cui “Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo...”, circostanza che per evidenti ragioni non trova applicazione nel caso *de quo* atteso che la medesima società ha manifestato un ingiustificabile grado di superficialità dei comportamenti ripetuti a così breve distanza temporale e la totale assenza di ogni iniziativa da adottarsi per porvi rimedio.

Per siffatte ragioni il massimo “sconto” applicato nella precedente vicenda non trova qui applicazione dovendo, nel bilanciamento degli elementi e delle circostanze rilevate nel caso di specie, tenere comunque conto non solo del comportamento indifferentemente inoperoso di WIS ma anche della ravvicinata violazione delle medesime regole punita con l’ordinanza n.31/23/CIR a distanza di appena un anno circa.

Ciò, infatti, consente - ex articolo 8 *bis* L.689/81 - l’applicazione della recidiva, con ciò che ne consegue sul piano afflittivo in termini, cioè, di aggravio di pena applicabile per le evidenti e descritte ragioni (cfr. *ex multis* Cass. n.17439/2008).

Per tale motivo, quindi, tenuto conto del limitato periodo temporale rilevato relativo alla violazione (un mese circa) e comunque tenuto conto delle permanenti limitate possibilità economiche dell’azienda in uno con le dimensioni della stessa, appare equo applicare, come sopra già accennato, la sanzione pecuniaria nel minimo edittale di cui all’articolo 30, comma 12, del Codice che sostanzia un aumento del triplo rispetto a quanto addebitato con il precedente provvedimento per l’analogica vicenda in considerazione della reiterazione del fatto sanzionabile.

Determinazione della sanzione.

Come noto, nella determinazione del *quantum* attribuibile quale sanzione amministrativa rilevano i criteri di cui all’articolo all’ art. 11 della legge n. 689/1981.

a) gravità della violazione:

in base al complesso delle valutazioni suesposte, il peso dei comportamenti di WIS, da correlare al criterio della *gravità* del proprio agire, appare compatibile con l’applicazione di una sanzione nel minimo edittale – nell’ampio *range* di riferimento dell’articolo 30, comma 12, del decreto legislativo dell’8 novembre 2021 n. 207 (CCE) – atteso che l’elemento soggettivo rilevabile nel caso di specie, come suesposto, consiste nell’aver leso il generale principio di autoresponsabilità ignorando colpevolmente il dovere di verificare la legittimità del proprio *partner* commerciale Voip Albano ad operare.

È altresì vero, poi, che l’effetto della condotta posta in essere da WIS, ha dispiegato i suoi censurabili esiti in un periodo di tempo - soggetto a verifica - molto limitato (un mese circa);

b) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione:

è rilevabile l’oggettiva assenza di ogni forma collaborativa della società che non ha interrotto i rapporti con la *partner* illegittima pur essendosi attivata, in corso di istruttoria, per fornire dati e collaborazione all’Autorità.

A riguardo rileva altresì che le addebitate condotte omissive dell'azienda hanno ingenerato l'inevitabile inflizione della sanzione pecuniaria cui deve debitamente correlarsi il recidivo comportamento di WIS a cui già era stato ingiunto il pagamento di sanzione per un accertato e contestato episodio di eguale tipologia nel corso dei precedenti dodici mesi (delibera n. 31/23/CIR del 26/07/2023) e, tuttavia, i lacunosi comportamenti della società sanzionanda, inducono in ogni caso a ravvisare gli estremi per commisurare la sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale in ragione del fatto che risultano in questo caso inapplicabili i benefici di cui al comma 27 del già richiamato articolo 30 del Codice secondo cui "*Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo...*", circostanza che per evidenti ragioni non trova applicazione nel caso *de quo* atteso che la medesima società ha manifestato un ingiustificabile grado di superficialità dei comportamenti ripetuti a così breve distanza temporale e la totale assenza di ogni iniziativa da adottarsi per porvi rimedio;

c) personalità dell'agente:

per il ruolo che oggettivamente WIS da anni occupa nel mercato si può ritenere che la stessa sia comunque dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire una interpretazione corretta delle norme al cui rispetto è tenuta e relativamente alle quali ha però, sia nel corso del procedimento di vigilanza che successivamente, dimostrato una insufficiente attenzione;

d) le condizioni economiche dell'agente:

in ordine, infine, alle condizioni economiche della società gravata, anch'esse rilevanti per la determinazione del *quantum* di sanzione applicabile, si evidenzia che date le dimensioni della stessa (23 dipendenti di cui 15 in Italia) ed i volumi economici dichiarati e attestati con la documentazione prodotta suggeriscono, in uno con gli elementi su riferiti, l'applicazione della previsione di cui al comma 27 del già richiamato articolo 30 del Codice delle comunicazioni elettroniche secondo cui "*Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore*".

In sintesi finale, tenuto dunque, conto della peculiarità del caso di specie, considerata la natura e gli effetti della violazione, e confermando a carico della società WIS Telecom S.r.l., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Milano in Via Gustavo Fara n.28, la violazione dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 6, commi 1 e 3, del Piano di numerazione nazionale approvato con delibera n. 8/15/CIR, (allegato A), nonché la violazione dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, appare complessivamente equo disporre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente determinata in euro 240.000 (duecentoquarantamila/00) in

applicazione dell'articolo 30, comma 12, del Codice non ricorrendo le circostanze per l'applicazione di benefici riduttivi dell'importo di cui al comma 27 del medesimo articolo, bensì diversamente ricorrendo sul piano affittivo i presupposti della reiterazione del fatto punibile ex articolo 8 *bis* della legge n. 689/1981.

RILEVATA, dunque, per i suesposti motivi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa in applicazione dell'articolo 30, comma 12, del Codice da determinarsi nel *range* di riferimento da euro 240.000 a euro 5.000.000;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano i predetti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del Codice, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

a carico della società WIS Telecom S.r.l., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Milano in via Gustavo Fara n.28, la violazione dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 6, commi 1 e 3, del Piano di numerazione nazionale approvato con delibera n. 8/15/CIR, (allegato A), nonché la violazione dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

ORDINA

alla predetta società WIS Telecom S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00);

INGIUNGE

alla citata società, WIS Telecom S.r.l. in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Milano, via Gustavo Fara n.28 di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi

dell'articolo 30, comma 12 e comma 27 (già art. 98, comma 11,)del CCE con delibera n.23/24/CIR” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT54O0100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n.23/24/CIR*”.

Ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il destinatario della sanzione pecuniaria che si trovi in condizioni economiche disagiate ha facoltà di richiedere, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, il pagamento rateale della somma dovuta. La domanda deve essere presentata al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità precisate nelle “*Istruzioni per gli operatori*” di cui all'Allegato 1 in calce al Regolamento di cui alla delibera n. 286/23/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba